



Presidenza della Regione Siciliana

Dipartimento Regionale della Protezione Civile



O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n°257 del 30.05.2015 - Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. "Consolidamento versante per consentire il rientro nelle abitazioni sgomberate nella zona al di sopra della via Giovanni XXIII dal civico 90 al 108 nella città di Agrigento" identificato con codice 257_AG001 - CUP J47B15000440001 - CIG: 8095709668

Annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/90 della Disposizione n. 21 dell'11 gennaio 2021 di aggiudicazione efficace a favore della ditta "Bellia Salvatore".

DISPOSIZIONE N° 5.44 del 08 aprile 2021

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401- recante *"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile"*;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"* per la parte ancora in vigore;
- Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;
- Vista** il D.P. 31 gennaio 2012, n.13 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12"*;
- Visto** il d.lgs 50/2016 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, come modificato dal d.lgs 56 del 19.4.2017 *"Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016"*;
- Viste** le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n. 86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 contenente prime indicazioni applicative al d. lgs n.56/2017;
- Visto** l'art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 *"Modifiche alla legge regionale 12.7.2011 n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n°50"*;
- Visto** il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, *"Codice della protezione Civile"*;
- Visto** il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"*, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 55 del 14 giugno 2019;

- Vista** la rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti della Regione siciliana di cui alla delibera di giunta n. 239 del 27.06.2019;
- Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 257 del 30 maggio 2015 relativa ai “ *primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani*”;
- Visto** in particolare, l'art.1, comma 2, della citata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 257/2015 ai sensi del quale, il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui alla medesima ordinanza, “*può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, dei Liberi consorzi comunali interessati, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana*”;
- Visto** inoltre, l'art. 2, comma 4, della medesima O.C.D.P.C. n. 257/2015 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Vista** la contabilità speciale n. 5972 istituita, per le occorrenze, ai sensi della citata O.C.D.P.C. n. 257/2015;
- Vista** la nota prot. RIA/000070692 del 16/12/2016 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano degli interventi ex O.C.D.P.C. n. 257/2015 predisposto dal Commissario Delegato;
- Considerato** che nel Piano degli interventi approvato è ricompreso l'intervento denominato “*Consolidamento versante per consentire il rientro nelle abitazioni sgomberate nella zona al di sopra della via Giovanni XXIII dal civico 90 al 108 nella città di Agrigento*”, identificato con codice 257_AG001 - Importo complessivo stimato: € 900.000,00;
- Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 435 del 20/01/17, atta a favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nel periodo dal 16 Febbraio al 10 Aprile 2015, nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, che, all'art. 1 comma 2, ha nominato il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana responsabile delle iniziative finalizzate al subentro definitivo della medesima Regione nel coordinamento degli interventi;
- Visto** il D.P. Reg. n. 2810 del 19/06/2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana all'Ing. Salvatore Cocina;
- Vista** la disposizione n. 21 del 17.02.2016 del Commissario Delegato con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Maurizio Costa, Dirigente del D.R.P.C. Sicilia Servizio S10 – Sicilia Sud Occidentale;
- Vista** la disposizione n. 46 del 18.04.2016 del Commissario Delegato, trasmessa con nota prot. 22656 del 22.04.2016, con la quale è stato individuato il Gruppo di progettazione e D.L.;
- Visto** il progetto di cui alla O.C.D.P.C. n. 257 del 30.05.2015 - Intervento codice AG001 “*Consolidamento versante, per consentire il rientro nelle abitazioni sgomberate nella zona al disopra della via Giovanni XXIII dal civico 90 al 108 e zona compresa tra la via Giovanni XXIII ed il Viale della Vittoria ai civv. Dal 275 al 291*” in territorio di Agrigento” - CUP J47B15000440001, redatto in data 29.04.2019 dall'arch. Salvatore Fanara, dipendente del D.R.P.C. Sicilia, per l'importo complessivo pari ad € 900.000,00 - di cui € 645.703,65 per lavori ed € 254.296,35 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Vista** la determina del R.U.P. n. 13 del 15.05.2019 di approvazione e validazione del progetto in oggetto, corredato dal verbale della conferenza di servizi, dal parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, del Comune di Agrigento e dell'A.S.P. di Agrigento;
- Vista** la disposizione n. 686 del 06.11.2019 del Commissario Delegato – Dirigente generale del D.R.P.C. - relativa all'approvazione in linea amministrativa, finanziamento del progetto ed

autorizzazione a contrarre sola esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 32/2019 convertito in legge n. 55/2019, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, per l'affidamento del progetto Intervento codice AG001 "Consolidamento versante, per consentire il rientro nelle abitazioni sgomberate nella zona al disopra della via Giovanni XXIII dal civico 90 al 108 e zona compresa tra la via Giovanni XXIII ed il Viale della Vittoria ai civ. dal 275 al 291 in territorio di Agrigento" - CUP J47B15000440001 - CIG: 8095709668;

Considerato che nella lettera di invito e disciplinare di gara, prot. 67958/S.02/DRPC Sicilia del 06.12.2019, al punto 8, titolato " *Criterio di aggiudicazione*", veniva precisato che " *l'aggiudicazione deve essere effettuata mediante il criterio del minor prezzo di cui all'articolo 4 della L.R. n. 13/2019, inferiore a quello posto a base della procedura negoziata, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, fatta salva l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, così come previsto dall'art.97, comma 8, del Codice degli Appalti e dal citato art.4, commi 1 e 2 della L.R. n. 13/2019*";

Visto l'art. 4 della L.R. n. 13/2019, richiamato dalla citata lettera di invito e rubricato " *Norme sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia*";, ai sensi del quale:

"1. Nella Regione siciliana, le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare il criterio del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo. La soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del 10 per cento, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10 per cento è con la virgola, tale valore è arrotondato all'unità superiore. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti, ammessi dopo il taglio delle ali, è dispari, la media è incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali è pari, la media è invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata.

2. La gara è aggiudicata all'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina, per difetto, a quest'ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie, invece, sono troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio. Qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere al metodo di aggiudicazione di cui al presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 30 settembre 2019";

Considerato che l'indicato articolo 4, ai commi 1 e 2 della L.R. n. 13/2019, veniva impugnato, dinanzi alla Corte Costituzionale, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.;

Rilevato che l'impugnativa in questione non ha determinato la sospensione dell'efficacia della L.R. n. 13/2019, come, peraltro, precisato nella nota prot. n. 189161 del 26/09/2019 del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, avente ad oggetto " *Legge Regionale n. 13 del 19 luglio 2019. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019, legge di stabilità regionale*";

Esaminata la questione relativa alla praticabilità del criterio di determinazione dell'anomalia dell'offerta, introdotto dal citato art. 4 della L.R. n. 13/2019, nelle fattispecie in cui, come quella in esame, per l'aggiudicazione di un contratto "sotto soglia" la stazione appaltante decida di seguire, in luogo di una procedura ordinaria, una modalità speciale di affidamento qual è la procedura negoziata;

- Rilevato** che con Ordinanza n. 00807/2020 Reg. Prov. Cau., il TAR Sicilia, sezione di Palermo, affermava che *“l’art. 4, comma 1, periodi 2° e ss., l.r. n. 13/2019 sembra delineare una modalità generale di determinazione della soglia di anomalia delle offerte, destinata a trovare applicazione nella Regione Siciliana – in deroga a quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 per il resto del territorio nazionale – ogni qual volta per l’aggiudicazione la stazione appaltante segua, o in virtù di una scelta discrezionale o in adempimento di un obbligo di legge, il criterio del prezzo più basso”*;
- Rilevato** altresì, che il superiore assunto veniva confermato in sede di merito - nella sentenza emessa dal TAR Palermo, sezione III, N. 02349/2020 REG.PROV.COLL. - e condiviso dai Giudici d'appello chiamati a pronunciarsi in sede di impugnativa della citata ordinanza cautelare n. 00807/2020 Reg. Prov. Cau.;
- Considerato** pertanto, che con nota prot. n. 1188 dell'8 gennaio 2021 il RUP dell'intervento in parola ha proposto l'aggiudicazione definitiva per i lavori identificati con codice **O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257 del 30.05.2015 AG001** *“Consolidamento versante, per consentire il rientro nelle abitazioni sgomberate nella zona al disopra della via Giovanni XXIII dal civico 90 al 108 e zona compresa tra la via Giovanni XXIII ed il Viale della Vittoria ai civ. dal 275 al 291 in territorio di Agrigento”* - CUP J47B15000440001 - CIG: 8095709668;
- Rilevato** che la superiore proposta veniva notificata ai soggetti interessati;
- Considerato** che con Disposizione n. 21 dell'11 gennaio 2021, su proposta del RUP dell'intervento, veniva disposta l'aggiudicazione efficace per i lavori sopra indicati in favore dell'Impresa Ditta Bellia Salvatore con sede legale in Viale L. Sciascia, 228 Agrigento (AG) – C.F. BLLSVT63A19G282X P.I. 01553390848 , che ha offerto un ribasso del 20,4444%, per un importo netto totale di € 515.499,23 (euro cinquecentoquindicimilaquattrocentonovantanove/23) comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 8.832,86 oltre I.V.A. Al 22% ;
- Rilevato** che la citata Disposizione veniva notificata al RUP, al Servizio S.02 del DRPC Sicilia ed, altresì, pubblicata nel sito istituzionale del DRPC Sicilia in data.13.01.2021;
- Rilevato** che il contratto con la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto stipularsi decorsi almeno trentacinque giorni dalla comunicazione e/o pubblicazione della indicata Disposizione n. 21 dell'11 gennaio 2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: *“Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 76 comma 5”*;
- Considerato** che, in pendenza dell'indicato termine di trentacinque giorni, con sentenza n. 16/2021, depositata in data 11/02/2021 (poi pubblicata sulla G.U. Serie 1 speciale – Corte Costituzionale n. 7 del 17.02.2021), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”*);
- Rilevato** che la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge comporta la cessazione della sua efficacia *erga omnes*, con effetto retroattivo in relazione alle questioni ancora pendenti, mentre non spiega alcun effetto per i rapporti esauriti, intendendo come tali situazioni ormai consolidate derivanti da un giudicato, da un atto amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero da prescrizioni o decadenze (T.A.R. Venezia, sez. I, 03/12/2018, n.1103);
- Considerato** che, avverso la citata disposizione di aggiudicazione prot. n. 21 dell'11 gennaio 2021 a favore dell'Impresa ditta Bellia Salvatore è stato proposto, dalla COFER S.r.l., ricorso dinanzi al TAR Palermo, a tutt'oggi pendente;
- Atteso** che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di un norma ha rilevanza nei processi in corso e, pertanto, l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale – i cui effetti si sono prodotti a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – ha determinato la necessità di rivedere le determinazioni che hanno condotto all'aggiudicazione dell'appalto in favore della *“Ditta Bellia”*, al fine di agire in conformità al quadro normativo vigente, come

modificato dalla citata sentenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, così da pervenire ad una aggiudicazione immune da vizi;

- Atteso** che la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma di legge non comporta l'immediata e automatica caducazione dell'atto amministrativo adottato sulla base di quella norma, quanto piuttosto l'illegittimità o invalidità sopravvenuta di quell'atto per violazione della Costituzione, per cui esso deve essere rimosso da una pronuncia del giudice titolare del potere di annullamento [...] o da un provvedimento adottato in via di autotutela dall'Amministrazione (cfr., tra le altre, TAR Veneto, Sez. I, 3 dicembre 2018 n. 1103) poiché *non esiste tra legge e atto amministrativo un rapporto di consequenzialità, essendo essi il risultato di differenti procedimenti - indipendentemente dall'influenza che l'uno possa esercitare sull'altro - ed espressione di differenti e autonome funzioni dello Stato* (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1725 del 28/06/2017);
- Considerato** che, in base al combinato disposto dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia *erga omnes* e impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti, in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante, stante l'effetto retroattivo dell'annullamento, escluso solo per i c.d. rapporti esauriti;
- Considerato** pertanto, che questa Amministrazione, con nota prot. n. 9320 DG/DRPC Sicilia del 15.02.2021- alla luce della intervenuta illegittimità costituzionale del citato art. 4, commi 1 e 2, della L.R. n. 13/2019 - ha disposto la sospensione in autotutela dell'efficacia della disposizione di aggiudicazione prot. n. 21 dell'11 gennaio 2021 a favore dell'Impresa ditta Bellia Salvatore con sede legale in Viale L. Sciascia, 228 Agrigento (AG) – C.F. BLLSVT63A19G282X P.I. 01553390848, nelle more dei necessari approfondimenti tecnico-amministrativi, e, comunque, per un tempo non superiore a giorni trenta dalla comunicazione della medesima nota;
- Rilevato** che l'indicato provvedimento di sospensione prot. n. 9320 DG/DRPC Sicilia del 15.02.2021 veniva trasmesso dal RUP alle ditte interessate con nota prot. n. 9749 A04/DRPC Sicilia del 17.02.2021;
- Vista** la nota dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico - prot. n. 26515 del 16.02.2021;
- Vista** la nota prot. n. 10979 A04/DRPC Sicilia del 23.02.2021 con la quale il RUP dell'intervento di che trattasi ha, tra l'altro, proposto di procedere alla *“revoca in autotutela dell'aggiudicazione efficace a favore della ditta “Bellia Salvatore” di cui alla Disposizione n. 21 dell'11.02.2021”* nonché di *“chiedere, a revoca avvenuta, alla Commissione di gara di provvedere ad individuare un nuovo aggiudicatario sulla base dell'art. 97 del codice dei contratti.”*;
- Vista** la Disposizione n. 392 del 9 marzo 2021 con la quale è stato disposto, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, ex art. 21-*nonies*, comma 1, l. n. 241/90, della Disposizione di aggiudicazione prot. n. 21 dell'11 gennaio 2021 a favore dell'Impresa ditta Bellia Salvatore con sede legale in Viale L. Sciascia, 228 Agrigento (AG) – C.F. BLLSVT63A19G282X P.I. 01553390848;
- Rilevato** che la citata Disposizione veniva notificata al RUP, al Servizio S.02 del DRPC Sicilia, alla ditta Bellia Salvatore ed, altresì, pubblicata nel sito istituzionale del DRPC Sicilia;
- Preso atto** delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati;
- Ritenuto** necessario ed opportuno, per ragioni di regolarità del procedimento amministrativo e di salvaguardia del pubblico interesse, procedere all'annullamento d'ufficio in via di autotutela della citata Disposizione di aggiudicazione prot. n. 21 dell'11 gennaio 2021;
- Visto** l'art. 21-*nonies*, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., che dispone testualmente: *“il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione”*;

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art. 1.** Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, l'annullamento d'ufficio, ex art. 21-*nonies*, comma 1, l. n. 241/90 della Disposizione di aggiudicazione prot. n. 21 dell'11 gennaio 2021 a favore dell'Impresa Ditta Bellia Salvatore con sede legale in Viale L. Sciascia, 228 Agrigento (AG) – C.F. BLLSVT63A19G282X P.I. 01553390848;
- Art. 2.** La presente disposizione sarà notificata al RUP, al Servizio S.02 “*Gare e Contratti*”, al Servizio S.11 “*Attività per il superamento dell'emergenza*” del DRPC Sicilia e alla Ditta “Bellia Salvatore”.
- Art. 3.** La presente disposizione verrà pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.
- Art. 4.** Contro il presente provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

8

08 APR. 2021

